

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 104/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2009**

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Vincenzo FORTUNATO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo Bravi – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 (ART. 6, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S.), CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (ART. 14, COMMA 2, C.G.S.), PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA GENOVA/VENEZIA DELL'11.6.2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 6/C dell'8.8.2006)

La C.G.F. letti gli atti ed esaminati i documenti,

OSSERVA

premessi che:

- in data 6.12.2006, il signor Francesco Dal Cin interponeva richiesta di revocazione della decisione di cui al Com. Uff. 6/C dell'allora vigente Commissione d'Appello Federale con la quale veniva inflitta al medesimo la sanzione disciplinare della inibizione per anni 5, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

A sostegno della istanza deduceva la sussistenza di un "*fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento*" o comunque di "*fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia*".

Veniva, quindi, fissata la camera di consiglio per la data del 21.12.2006 ma, il giorno 19.12.2006 perveniva da parte istante richiesta di rinvio che veniva concesso dalla C.A.F. con Com. Uff. n. 27/C del 21.12.2006.

Riportata la questione su ruolo, veniva successivamente fissata nuova camera di consiglio comunicata alla parte con telefax del 14.12.2009, per la data del 21.1.2009, ma, nelle more, perveniva nota datata 18.12.2009 con la quale il Dal Cin manifestava formalmente l'intenzione di rinunciare all'iniziativa processuale intrapresa.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Dal Cin Francesco, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Claudio MARCHITIELLO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

12) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DILIBERTO PAOLO LA SOMMA DI € 15.094,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009)

Il signor Paolo Diliberto, allenatore dilettante, si era rivolto al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti chiedendo che venisse accertato che la società A.C.D. Rivoli, militante nel Campionato di Serie D, gli era debitrice di quanto concordato nell’accordo economico pattuito all’atto della sua assunzione come allenatore responsabile della prima squadra, con gli interessi di mora e il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle sue mansioni.

A sostegno della sua domanda il signor Diliberto esibiva copia del contratto concluso con l’A.C.D. Rivoli, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale, con il quale la società intimata, nell’assumerlo come tecnico per la Stagione Sportiva 2008/2009, si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 (da erogare in quattro rate, ciascuna di € 3.500,00 con scadenze nei mesi di settembre, dicembre 2008 e marzo, giugno 2009) oltre ad un rimborso spese da quantificare pari ad 1/5 del costo della benzina per i sei viaggi settimanali moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dalla residenza al campo (50 chilometri andata e ritorno).

Il signor Diliberto specificava di essere stato esonerato in data 19 novembre 2008 e di essere creditore dell’A.C.D. Rivoli del premio di tesseramento e del rimborso delle spese.

L’A.C.D. Rivoli, invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale in data 16 aprile 2009 a inviare nel termine di otto giorni le proprie eventuali controdeduzioni, allegando alle stesse tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tecnico (in originale), con la nota del 27 aprile 2009, faceva presente di avere avviato ricerche presso la propria banca della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme rivendicate dal signor Diliberto impegnandosi ad inviare tale documentazione.

Il Collegio Arbitrale, con lodo pubblicato nel Com. Uff. n. 1 del 10 ottobre 2009, rilevato che, alla data della nuova riunione del collegio, l’A.C.D. Rivoli non aveva prodotto la documentazione preannunciata con la nota del 27 aprile 2009, decideva la vertenza in favore del signor Diliberto condannando la predetta società a versare all’allenatore la somma di € 14.000,00 a saldo del premio tesseramento, di € 564,00 come rimborso delle spese di viaggio e di € 230,00 per interessi equitativamente quantificati.

Il lodo è stato impugnato per revocazione dall’A.C.D. Rivoli.

La società ricorrente, in contrasto con quanto dedotto dal tecnico nell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, afferma di avere erogato al signor Diliberto acconti per € 9.750,00, e ha allegato alle controdeduzioni copia fotostatica di 4 assegni per complessivi € 4.750,00 intestati all’allenatore.

La ricorrente, che ha dichiarato di avere ricevuto dalla sua banca la documentazione depositata con il ricorso per revocazione solo dopo la pubblicazione della delibera arbitrale e che si è riservata di presentare copia di un altro assegno intestato al signor Diliberto per la somma di € 1.000,00, al momento non ancora ottenuta, ha chiesto la revocazione della delibera impugnata,

richiamandosi all'art. 39 C.G.S., in modo da dover corrispondere al signor Diliberto soltanto quanto ancora dovuto dopo i pagamenti già effettuati.

La III Sezione della Corte di Giustizia Federale, investita del ricorso in revocazione, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. del 10 dicembre 2009, n. 94/CGF, ne ha rimesso l'esame alle Sezioni Unite. Nell'ordinanza la Sezione prospetta la possibilità che, per porre rimedio agli effetti determinati dalla decisione arbitrale, possano essere rivisti, a seguito di un approfondimento interpretativo, i principi affermati dalla costante giurisprudenza federale secondo i quali avverso le decisioni del Collegio Arbitrale non è ammesso il ricorso per revocazione (Cfr. da ultima ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S. del Taranto Calcio avverso decisione del Collegio Arbitrale seguito vertenza con il calciatore Giovanni Pompei – Comunicato Ufficiale n. 26/C del 19.12.2006).

La Corte, a Sezioni Unite, non ritiene che tale costante indirizzo giurisprudenziale possa essere mutato alla luce dell'attuale sistema normativo federale.

L'art. 39 C.G.S. disciplina la revocazione al comma 1 disponendo che *“Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti...”*.

Per tale disposizione, sono dunque impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono *“la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”*.

Il Collegio Arbitrale non è tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata. Non può neppure farsi rientrare tra *“gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali”*. Questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale.

Neppure la revocabilità delle decisioni arbitrali può essere affermata in via d'interpretazione.

Dal combinato disposto delle due norme in esame emerge che il ricorso per revocazione è stato disciplinato solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati e con propri corpi giudicanti nell'apparato federale e che costituiscono nel loro complesso il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, danno a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico.

Nel caso in esame, il signor Diliberto, per ottenere il riconoscimento delle spettanze previste dall'accordo economico concluso con l'A.C.D. Rivoli che, a suo dire, non gli erano state corrisposte dalla società di appartenenza, si è avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che assegna agli allenatori dilettanti *“la facoltà di adire il Collegio Arbitrale competente per il contenzioso concernente il premio di tesseramento annuale e il rimborso delle spese chilometriche”*.

Da quanto precede emerge che l'ordinamento federale, pur disponendo la composizione dell'organo collegiale e il suo funzionamento con un apposito regolamento, ricalca la disciplina dell'arbitrato dell'ordinamento statale, nel quale i collegi arbitrali non sono annoverabili tra gli organi giudiziari. Anche nell'ordinamento statale è previsto che i soggetti interessati possano rimettere le vertenze attinenti ai loro diritti disponibili, e quindi anche a quelle attinenti a rapporti

contrattuali, a collegi arbitrali, in alternativa alle azioni esperibili davanti agli organi giudiziari ordinari. Ugualmente l'ordinamento statale regola con una propria normativa la composizione dei collegi arbitrali e il procedimento dei relativi giudizi (artt. 806-831 cod. proc. civ.).

Va peraltro rilevato una differenza fondamentale tra i due sistemi normativi statale e federale. Ed invero, a differenza dell'ordinamento statale, che prevede per casi specifici la impugnabilità e la revocabilità dei lodi arbitrali (art.827 e ss. cod. proc. civ.), nell'ordinamento federale tali facoltà sono escluse.

Il Collegio arbitrale, infatti, per l'art. 7 del regolamento del Collegio arbitrale "*decide in unica istanza*", per cui non è prevista alcuna impugnazione ad altro organo delle decisioni arbitrali e, inoltre, non vi è alcuna norma che preveda il ricorso per revocazione contro le predette decisioni.

In base alle considerazioni che precedono deve concludersi che il ricorso proposto dall'A.C.D. Rivoli, non essendo prevista la revocabilità del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEI SIG. RI LAURA GUERRINI E MARIO MASSACCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE MASSACCI ALBERTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF, N. 38/CDN DEL 23.11.2009)

A seguito di deferimento disposto il 22 ottobre 2009 dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 38/CDN del 23 novembre 2009, ha inflitto al calciatore Massacci Alberto la squalifica per mesi due per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 33, comma 2, N.O.I.F., avendo concluso il proprio trasferimento con una società estera ed essendosi sottratto così al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore giovane di serie della società Empoli FBC S.p.A..

Rilevava la Commissione Disciplinare Nazionale che i genitori del Massacci (minorenne), nonostante il vincolo derivante dall'essere tesserato per la società toscana quale giovane di serie, avevano sottoscritto in sua rappresentanza, nel giugno 2009, l'assenso al trasferimento in Inghilterra.

In particolare, rappresentava sempre la Commissione Disciplinare Nazionale, il comportamento del calciatore, che aveva impedito alla società Empoli di poter esercitare il diritto alla stipula del primo contratto, integrava in effetti gli estremi della violazione dei principi generalissimi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., proprio in riferimento all'art. 33, comma 2, N.O.I.F..

I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, hanno ritualmente impugnato la decisione dinanzi a questa Corte di Giustizia, evidenziando, a loro dire, le differenze rispetto a casi già decisi (calciatore del Napoli e calciatore della Reggina a cui sono stati ugualmente inflitti, e confermati, 2 mesi di squalifica), ed in ogni caso rappresentando che il calciatore:

- non ha saltato un allenamento né una partita con la soc. Empoli fino al termine del campionato 2008/2009;

- non ha ricevuto alcuna convocazione da parte dell'Empoli per la preparazione al campionato 2009/2010, ritenendosi dunque libero come gli altri calciatori della squadra che non sono stati riconfermati;

- non ha quindi infranto alcuna regola di lealtà, avendo tra l'altro il 26 giugno 2009 avvertito, telefonicamente, la società toscana, nella persona del direttore sportivo del settore

giovanile, della richiesta del Manchester United (ricevendo dal medesimo un sostanziale via libera al trasferimento in quanto non interessato a continuare il rapporto col “giovane di serie” anche ai fini di un eventuale primo contratto).

Considerando anche che gli elementi controdeduttivi opposti dalla società toscana non corrisponderebbero al vero, fin dal lato fattuale, i genitori del calciatore, non ravvisando in definitiva elementi di scorrettezza, chiedono l’annullamento della sanzione inflitta, in relazione alla quale, peraltro, andrebbero specificate le modalità di applicazione.

La Corte di Giustizia Federale, ripercorrendo altre pronunzie di appello con riguardo al fenomeno dei giovani che, sottoposti al particolare vincolo di cui all’art. 33, comma 2, valido fino al 19° anno di età, lo infrangono per trasferirsi presso società di calcio affiliate a federazioni estere, concorda con le conclusioni della Commissione Disciplinare Nazionale.

Aderendo, infatti, a quanto affermato dall’Organo di giustizia nazionale di prime cure, risulta evidente che i genitori del giovane calciatore abbiano sottoscritto l’assenso al trasferimento in Inghilterra a stagione ancora in corso (giugno 2009), pur in costanza di vincolo, dunque, come giovane di serie presso la compagine empolitana.

Tale comportamento ha nei fatti impedito alla società toscana, tra l’altro, di poter eventualmente esercitare il diritto alla stipula del primo contratto di professionista con durata massima triennale, in tal senso integrando una palese violazione dei generalissimi principi di cui all’art. 1 C.G.S., in relazione appunto all’art. 33, comma 2, N.O.I.F..

Gli elementi proposti in sede di appello, anche con riguardo al presunto contenuto di comunicazioni telefoniche tra calciatore e società di appartenenza, non hanno la forza di scalfire il quadro sopra esposto.

La sanzione inflitta in primo grado deve essere, pertanto, confermata. Essa trova applicazione atteso che al momento dei fatti il giocatore era tesserato per una società italiana, anche se dovrà essere scontata, come è ovvio, al momento dell’eventuale ritorno del calciatore in forza ad un club italiano.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai Sig. ri Laura Guerrini e Mario Massacci.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 26 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete